Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

GULLO DOMENICO

15/12/2020

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 10.12.2014 ed estinto in corrispondenza della rata n. 51/120, nel mese di maggio 2019. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 3.770,56, quale quota parte delle commissioni, delle provvigioni e delle spese contrattuali il cui costo ha anticipatamente corrisposto senza godere integralmente dei servizi, in ragione dell'estinzione anticipata del prestito.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in quanto riferisce di aver convenuto il ricorrente, prima della presentazione del ricorso all'ABF, dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, al fine di accertare che nulla deve oltre a quanto già restituito in fase di estinzione anticipata e produce copia dell'atto di citazione notificato.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamene corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere respingere l'eccezione pregiudiziale dell'intermediario, esprimendo la propria al recente orientamento espresso dal Collegio Territoriale di Milano.
Ai fini del corretto inquadramento della questione procedimentale in esame, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (legge sulla mediazione e successive modifiche), secondo cui chi intenda esercitare in giudizio un'azione civile in materia (anche) bancaria deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione oppure il procedimento davanti all'ABF, i quali rappresentano, quindi, condizioni alternative di procedibilità dell'azione civile (benché non abbiano un identico carattere, essendo l'uno finalizzato alla conciliazione, l'altro ad ottenere una decisione, sia pure priva di efficacia vincolante). In difetto di tale fase preliminare obbligatoria, il giudice adito, se non già eccepito dalla parte convenuta, deve rilevare la improcedibilità dell'azione non oltre la prima udienza di comparizione ed assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nel caso di specie si rileva che l'intermediario ha citato il cliente davanti al Giudice di Pace senza avere previamente attivato il procedimento di mediazione civile.
Peraltro, si può rilevare come tra la domanda avanzata dal cliente (il quale fa valere una pretesa creditoria) e quella proposta dall'intermediario (che chiede l'accertamento negativo del credito) non vi sia tecnicamente litispendenza (risultando le reciproche richieste contrapposte o comunque alternative) quanto un rapporto definibile di continenza, in coerenza con la previsione dell'art. 4, comma 5, delle Disposizioni ABF, dove non si richiede la identità delle domande (esito impossibile posto che l'intermediario - cui è inibito il ricorso all'ABF - non può avanzare le stesse pretese del cliente), quanto la "inerenza" del ricorso a una "controversia" già sottoposta all'autorità giudiziaria. Ma a prescindere dalla qualificazione (litispendenza/continenza) del rapporto tra le domande proposte dalle parti nei due diversi procedimenti, appare dirimente rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non può semplicemente basarsi sulla formale anteriorità della notifica della citazione in giudizio rispetto alla data di presentazione del ricorso all'ABF, dato che questo, al pari dell'obbligatorio tentativo di mediazione, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ex art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) e non è quindi proponibile, anche sotto il profilo logico, una visione separata dei due procedimenti, rappresentando entrambi fasi preliminari del medesimo giudizio e tra loro alternative.
Occorre peraltro evidenziare che al momento della presentazione del ricorso la controversia non si trovava ancora nella fase propriamente di cognizione ovvero in pendenza di un giudizio destinato a concludersi con una sentenza sul merito, come sostanzialmente richiesto dall'art. 4, comma 5 delle Diposizioni della Banca d'Italia sopra richiamate, mancando, appunto, una condizione di procedibilità della stessa domanda giudiziale, in assenza della quale l'azione deve essere dichiarata improcedibile. Che si tratti di una fase antecedente al vero e proprio giudizio è confermato anche dalla Corte Costituzionale la quale, con riferimento alla compatibilità di fasi pre-processuali con l'art. 24 Cost., ha avuto modo di chiarire che la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione è finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato tramite la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo, risultando, per tale via, perfettamente coerente anche con i principi e gli obiettivi propri del diritto comunitario (Corte Cost. n. 51 del 2009, Corte Cost. n. 403 del 2007 e Corte Cost. n. 276 del 2000). La circostanza che l'obbligatorio esperimento di uno degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie (mediazione o ricorso all'ABF) impedisca di considerare un vero e proprio "giudizio" quello instauratosi in assenza di quella condizione di procedibilità, trova conferma nello stesso art. 4, comma 5 delle sopracitate Disposizioni

della Banca d'Italia, che consente di proporre ricorso all'ABF entro i termini fissati dal giudice (per depositare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010), nonostante sia già stata attivata l'azione civile. Nella stessa linea si pone la nota al paragrafo 1 della Sezione VI, dedicato all'"avvio del procedimento", delle Nuove Disposizioni ABF, ove si afferma che "Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all'intermediario relativi a controversie pendenti davanti all'autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28": anche in questo caso, nonostante vi sia un giudizio instaurato davanti al giudice, il mancato esperimento della fase preliminare del procedimento rende ammissibile, per consentirne l'ordinario avvio, la presentazione del ricorso all'ABF, oltretutto in assenza del reclamo (sul probabile presupposto che la citazione integri a sua volta una formale contestazione o comunque manifesti l'esistenza di una lite tra intermediario e cliente).
Alla luce di quanto sopra esposto si può dunque concludere che l'eccezione della parte resistente non può essere accolta e che debba, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Nel merito della richiesta della parte ricorrente, il Collegio ritiene debba darsi continuità alla giurisprudenza espressa successivamente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che "*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" e sulla base della quale sono state enunciate le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, possa farsi riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20131 del 12/11/2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha: 1) ritenuto *recurring* le "commissioni dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento"; 2) ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso con riferimento alle "commissioni dell'intermediario mutuante per la gestione del finanziamento", (curva degli interessi); 3) ritenuto *up front* la provvigione dovuta ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede.

Tutto quanto premesso, secondo la proporzione alla quota interessi calcolati al TAN, sulla base di un ipotetico piano di ammortamento scalare, il Collegio ritiene che al ricorrente spetti il rimborso degli importi determinati nella tabella di seguito riportata:

###

durata del finanziamento	120
rate scadute	51
rate residue	*69*

TAN	*4,10%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*57,50%*
- in proporzione alla quota	*35,14%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	commissioni di accensione	*(recurring)*	€ 3.165,00	€ 1.819,88	*€ 1.112,26*			€ 1.819,88
	commissioni di gestione	...	€ 4.494,71	*€ 2.584,46*	€ 1.579,56		€ 1.579,54	€ 0,02
	provvigione	*(up front)*	€ 1.339,80	*€ 770,39*	€ 470,84			€ 470,84
	spese ente providenziale	*(recurring)*	€ 207,60	€ 119,37	*€ 72,96*		€ 119,37	€ 0,00
	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 305,00	*€ 175,38*	€ 107,18			€ 107,18
					tot rimborsi ancora dovuti			**€ 2.397,92**

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.397,92 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO